

**Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche.
Anno scolastico 2014/2015.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;

VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l'art. 7;

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - e in particolare l'art. 64 che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - e in particolare l'art. 19;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli artt. 152-156;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

VISTO il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

VISTA la NOTA prot. n. AOODPIT170 del 22 gennaio 2013 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione rinviava l'attivazione dei licei ad indirizzo sportivo all'anno scolastico 2014/15;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n. 7428 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n.7431 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12- Regolamento dei lavori della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. del 7 agosto 2013, n. 257 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2014/2015;

VISTA la D.G.R. del 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte in cui prevede l'istituzione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 settembre 2012, n. T00318 – Istituzione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione. Attuazione della D.G.R. n. 381 del 20/07/2012 concernente “Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014”;

VISTO il regolamento interno della Conferenza regionale permanente per l'istruzione approvato nella seduta del 5 luglio 2013;

VISTA la D.G.R. del 30 novembre 1999, n. 5654 e successive modificazioni e integrazioni - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98;

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7586 del 30 maggio 2013 che, accogliendo il ricorso formulato dal Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, annulla la D.G.R. 42/2012 limitatamente alla misura dell'“Aggregazione al Liceo classico Dante Alighieri di Anagni del Liceo Socio Psico- pedagogico Regina Margherita già annesso al Convitto Nazionale” e tutti gli atti presupposti e conseguenti;

CONSIDERATO CHE la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 della citata legge n. 111/2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente;

TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi;

PRESO ATTO dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, approvati con le seguenti deliberazioni:

- n. 183 del 4 novembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone,
- n. 32 del 21 novembre 2013 della Giunta Provinciale di Latina,
- n. 103 del 3 dicembre 2013 e n. 106 del 18 dicembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Rieti,
- n.319 del 20 novembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Roma,
- n. 49 del 19 novembre 2013 del Consiglio Provinciale di Viterbo;

PRESO ATTO delle note prot. n. 36685 del 26 novembre 2013, prot. n.38353, 38359, 38363, del 4 dicembre 2013 e prot. n. 39330 del 12 dicembre 2013 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha espresso il parere sui piani provinciali di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo e Rieti;

PRESO ATTO delle richieste e proposte provenienti dai territori e delle ulteriori misure di razionalizzazione proposte in sede di Conferenza regionale permanente per l'istruzione;

TENUTO CONTO CHE il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio deve ricevere la Deliberazione della Giunta Regionale sul dimensionamento entro tempi compatibili con l'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale e il compimento di tutte le successive operazioni necessarie a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2014/15;

TENUTO CONTO CHE dall'analisi delle singole misure è emersa la necessità di adottare soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell'utenza, in particolare:

- **Aggregazione Istituti Gioberti e Simoncelli di Sora** per le seguenti motivazioni: l'IIS Simoncelli sottodimensionato su dichiarazione del Presidente del Consigli di Istituto non viene accorpato dal piano provinciale con nessun'altra scuola. Il Consiglio d'Istituto propone l'accorpamento con l'Istituto Magistrale Gioberti, creando in tal modo un polo liceale;
- **Nuova istituzione IIS mediante aggregazione dell'ITCG Baronio all'IIS Einaudi di Sora** per le seguenti motivazioni: con l'aggregazione dell'ITGC Baronio, sottodimensionato, all'IIS Einaudi si costituirebbe un polo tecnico. L'offerta formativa di Sora per il II ciclo, sarebbe così costituita da tre poli: polo liceale, polo tecnico e polo scientifico;
- **Nuova istituzione IIS Nicolucci-Reggio mediante aggregazione dell'IIS Nicolucci e dell'ITIS Reggio di Isola del Liri** per le seguenti motivazioni: l'aggregazione risponde ad una valida offerta formativa sul territorio comunale. Inoltre, l'affinità dei due indirizzi di studio, tecnico e professionale, consentirebbe l'uso di strutture comuni in modo da garantire una migliore gestione dell'istituzione scolastica e favorirne la crescita in un territorio con specifica vocazione industriale e manifatturiera;
- **Attivazione Liceo linguistico presso la sezione associata Liceo scientifico dell'IIS Teodosio Rossi di Priverno** per la seguente motivazione: in accordo con quanto proposto dalla provincia, la misura risulta più funzionale in una prospettiva di crescita per la nuova autonomia;

- **Attivazione presso l'Istituto Via Pedemontana di Palestrina dell' opzione promozione commerciale e pubblicitaria** per la seguente motivazione: misura funzionale in una prospettiva di crescita dell'istituto e che risponde all'arricchimento di una valida offerta formativa sul territorio comunale;
- **Attivazione opzione scienze applicate presso il Liceo scientifico dell'IIS Borsellino-Falcone di Zagarolo** per la seguente motivazione: misura funzionale in una prospettiva di crescita dell'istituto e che risponde all'arricchimento di una valida offerta formativa sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (D.P.R. 52/2013) prevede che in prima applicazione le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possano essere istituite in numero superiore a quello delle relative province e che eventuali sezioni aggiuntive possano essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempre che ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale in una o più classi di concorso;

CONSIDERATO CHE il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (D.P.R. 52/2013) ne subordina l'attivazione alla presenza nelle istituzioni scolastiche richiedenti di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati e che la verifica dell'adeguatezza impiantistica spetta alle amministrazioni provinciali;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 233/98 le disposizioni in materia di dimensionamento non si applicano agli istituti di educazione o Convitti Nazionali;

TENUTO CONTO, altresì, che nella riunione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione tenutasi in data 18 dicembre 2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio esprimeva il parere secondo cui i Convitti Nazionali non sono oggetto di dimensionamento tranne che per l'attivazione di nuovi indirizzi di studio;

RITENUTO, pertanto, di modificare la DGR n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle istituzioni scolastiche indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue integralmente l'obiettivo di organizzare un'offerta formativa complessiva equilibrata e sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell'utenza;

RITENUTO, inoltre, necessario confermare i Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), ai sensi della L. n. 296/2006, articolo 1 comma 632, così come attivati dalla DGR 950/2008 avente ad oggetto "Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche". Annualità 2009/10. Modifica della D.G.R. n. 5654/99";

RITENUTO di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l'attivazione dei poli tecnici-professionali;

ACQUISITO il parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione espresso in data 18 dicembre 2013;

DELIBERA

- di modificare la DGR n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle istituzioni scolastiche indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue integralmente l'obiettivo di organizzare un'offerta formativa complessiva equilibrata e

sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell'utenza;

- di confermare i Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), ai sensi della L. n. 296/2006, articolo 1 comma 632, così come attivati dalla DGR 950/2008 avente ad oggetto "Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche". Annualità 2009/10. Modifica della D.G.R. n. 5654/99";

- di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l'attivazione dei poli tecnici-professionali.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale www.regione.lazio.it/re_istruzione_giovani.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.